

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2014

relativa a misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di organismi nocivi per quanto riguarda alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India

[notificata con il numero C(2014) 2601]

(2014/237/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) I controlli fitosanitari effettuati dagli Stati membri sulle partite di alcuni vegetali e prodotti vegetali di origine indiana hanno evidenziato un elevato numero di intercettazioni dovute alla presenza di organismi nocivi, principalmente *Tephritidae* (non europei), *Thrips palmi* Karny o *Bemisia tabaci* Genn. Il numero di partite dall'India con organismi nocivi intercettate nell'Unione è andato via via aumentando a partire dal 2010. La maggior parte delle intercettazioni riguarda vegetali di *Colocasia* Schott, ad eccezione delle sementi e delle radici, e vegetali di *Mangifera* L., *Momordica* L., *Solanum melongena* L. e *Trichosanthes* L., ad eccezione delle sementi, (di seguito «i prodotti specificati»).
- (2) Dagli audit svolti in India a cura della Commissione, in particolare nel 2010 e nel 2013, sono emerse carenze nel sistema di certificazione fitosanitaria delle esportazioni. Malgrado le assicurazioni e le azioni adottate dall'India il numero di intercettazioni è aumentato ulteriormente nel 2013.
- (3) Alla luce dei risultati di tali audit e del numero di intercettazioni si è concluso che le attuali garanzie fitosanitarie dell'India non sono sufficienti a garantire che le partite siano indenni da organismi nocivi o a fronteggiare il rischio di introduzione nell'Unione di organismi nocivi attraverso l'importazione dei prodotti specificati.
- (4) Dovrebbero essere adottate misure atte a fronteggiare il rischio rappresentato dall'importazione nell'Unione dei prodotti specificati originari dell'India. L'introduzione nell'Unione dei prodotti specificati originari dell'India dovrebbe pertanto essere vietata.
- (5) Le misure dovrebbero restare in vigore fino al 31 dicembre 2015 al fine di fronteggiare il continuo rischio di introduzione, consentendo nel frattempo all'India di migliorare il proprio sistema di certificazione.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'introduzione nel territorio dell'Unione di vegetali di *Colocasia* Schott, ad eccezione delle sementi e delle radici, e di vegetali di *Mangifera* L., *Momordica* L., *Solanum melongena* L. e *Trichosanthes* L., ad eccezione delle sementi, originari dell'India è vietata.

Articolo 2

La presente decisione scade il 31 dicembre 2015.

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2014

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
